

conservazione, trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Saranno pure trascritti i verbali contestati colla relativa decisione definitiva, appena questa sia stata notificata all'ufficio catastale predetto, per cura della parte più diligente.

Decorso un anno tale trascrizione costituisce la prova del possesso in conformità alla intestazione, e decorsi dieci anni produce gli effetti previsti dall'articolo 2137 del Codice civile.

Art. 9.

Salvi ed impregiudicati i diritti che potessero spettare a qualunque interessato a norma del diritto comune, avvenuta la trascrizione non è più ammesso reclamo contro la intestazione, la delimitazione, la figura e l'estensione dei beni ai quali la trascrizione medesima si riferisce, e il reclamo di che nell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886, dovrà essere limitato all'applicazione della qualità e della classe, ed alle variazioni di possesso che fossero avvenute dopo la trascrizione.

La sentenza che pronunzia la nullità dell'intestazione, secondo i principî del diritto comune, non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode a cui dal possessore intestato siano stati legalmente trasferiti diritti sull'immobile dopo il compimento del decennio ed anteriormente alla annotazione della domanda di annullamento.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle successive variazioni nelle intestazioni catastali eseguite a norma di legge sulla fede di atti pubblici o di scritture private autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

A tale effetto, e fino a che il catasto non sia dichiarato definitivamente esecutivo, un estratto di ciascuna voltura catastale eseguita a termini del testo unico delle disposizioni legislative per la conservazione dei catasti, approvato con Regio Decreto 4 luglio 1897, n. 276, per i beni immobili situati nei Comuni ove si è fatto luogo alla pubblicazione degli atti catastali secondo le norme della presente legge, sarà trasmesso a cura dell'ufficio che ha eseguito la voltura, all'ufficio catastale di cui all'articolo 7.

L'Ufficio catastale, in base ai dati del citato estratto introdurrà ne' propri atti le necessarie modificazioni, e quindi provvederà perchè una copia dell'estratto medesimo venga trascritta all'Ufficio delle ipoteche in margine alla trascrizione ordinata a norma dell'articolo 8 ed un'altra copia sia depositata alla Cancelleria della Pretura.

Col regolamento saranno prescritte le norme opportune per assicurare la comunicazione agli uffici catastali di tutti gli estratti delle volture suaccennate.

Art. 11.

I rappresentanti degli enti morali giuridici e delle persone sottoposte a tutela o cura ed il marito per i beni immobili dotali sono investiti per legge della facoltà di fare le dichiarazioni di che nella presente legge e contro le conseguenze di esse spetta soltanto la rivalsa di danni.

Art. 12.

Le spese per l'esecuzione delle operazioni ordinate dalla presente legge sono comprese fra quelle poste a carico dei Comuni dall'articolo 40 della legge 1° marzo 1886.

Art. 13.

Le disposizioni dell'articolo 41 della legge 1° marzo 1886, modificato dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1897, n. 23, sono applicabili a tutti gli atti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Le trascrizioni di cui nella presente legge dovranno farsi gratuitamente.

Art. 14.

Nei Comuni ove si è già provveduto per la pubblicazione degli atti catastali secondo le prescrizioni della legge 1° marzo 1886, potranno ugualmente applicarsi le disposizioni della presente legge, ripetendo, secondo le disposizioni medesime, la pubblicazione degli atti di cui all'articolo 1.

Art. 15.

I possessori o loro rappresentanti od aventi causa che, senza legittimo impedimento, non avranno ottemperato all'invito di cui all'articolo 3, incorreranno in una pena pecuniaria di lire venti.